

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI
CONSILIARE DEL PSRS E UPR PER L'ISTITUZIONE
DELL'UFFICIO DEL GIUDICE INQUIRENTE (Dep. in data 07-06-
2011)

Il Consiglio Grande e Generale

07.06.2011
h. 10:15



nell'osservanza di quanto disposto dal comma 15 dell'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dall'ordine del giorno adottato all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 2011, con il quale è stata espressa la volontà della Repubblica di porre in essere una forte ed efficace risposta istituzionale volta a rafforzare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata;

tenuto conto che lo stesso ordine del giorno consiliare, al fine di adeguare l'organizzazione del nostro sistema giudiziario ad una seria lotta alle mafie e alla criminalità organizzata, ha disposto la costituzione ed il rafforzamento dell'Ufficio Inquirente dedicato all'esercizio dell'azione penale e alla repressione dei reati;

ribadito che le soluzioni funzionali al contrasto alla criminalità organizzata rivestono carattere prioritario e dovranno essere adottate nel senso più favorevole alla citata finalità,

manda

al Congresso di Stato di presentare, entro il 30 settembre 2011, al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge costituzionale istitutivo dell'Ufficio del Giudice Inquirente e una proposta modificativa della legge qualificata sull'ordinamento giudiziario che tenga conto dei seguenti principi:

- il Giudice Inquirente sarà scelto tra i Commissari della Legge che abbiano già svolto le funzioni di Giudici Inquirenti; lo svolgimento di incarichi extragiudiziari non potrà pregiudicare né ritardare lo svolgimento del lavoro giudiziario;
- il Giudice Inquirente sarà indipendente e godrà delle garanzie stabilite dall'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese e dalle norme sull'ordinamento giudiziario, già previste per i Commissari della Legge;
- l'Ufficio del Giudice Inquirente, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria, dovrà essere collocato in adeguata sede autonoma ed idonea a proteggere la riservatezza delle indagini;
- l'istituzione del Magistrato Dirigente dell'Ufficio del Giudice Inquirente, con l'indicazione dei requisiti (specifica professionalità), funzioni, poteri, criteri per la distribuzione del lavoro; previsione dell'obbligo del Dirigente dell'Ufficio del Giudice Inquirente di redigere periodiche relazioni al Consiglio Grande e Generale ed al Congresso di Stato sull'esercizio dell'azione penale e sull'attività per il contrasto alla criminalità organizzata;

- il Giudice Inquirente dovrà poter disporre direttamente della Polizia giudiziaria, diretta e coordinata, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dal Magistrato Dirigente dell'Ufficio Inquirente.

Inoltre, contestualmente alla approvazione delle leggi secondo i principi in precedenza indicati, il Consiglio Grande e Generale manda al Congresso di Stato di adottare, con decreto, norme transitorie e di coordinamento per la costituzione dell'Ufficio del Giudice Inquirente e per l'assegnazione a detto Ufficio dei magistrati e del personale amministrativo necessario al suo funzionamento.

Infine, il Consiglio Grande e Generale manda al Congresso di Stato di predisporre una legge delega che indichi le direttive per una revisione della legge relativa all'ordinamento giudiziario e di generale coordinamento delle disposizioni di procedura penale conseguenti alla istituzione dell'autonomo Ufficio del Giudice Inquirente.

Repubblica di San Marino, li 7 giugno 2011

G. M. (P.S.R.S.)
M. (U.P.R.)

06-06-2011

h. 10:15



[Handwritten signature]